CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI:

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale, ed a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

PLACENTINO IPPOLITO, nato a Torino (TO) il 03 dicembre 1973 residente in Torino (TO) Via Vallarsa n. 4, C.F. PLC PLT 73T03 L219G di seguito denominato parte "Comodante"

E

PARLIAMONE S.R.L., con sede in Beinasco (TO) Via Principe Amedeo n. 37/a C.F./P.IVA: 12444690015, nella persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa Sara Zandarin, nata a Torino (TO) il 28 novembre 1975 residente a Beinasco (TO) in Via Danilo Dolci n. 2, C.F. ZNDSRA75S68L219K di seguito denominata "parte Comodataria"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Parte comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito alla parte comodataria che accetta parte dell'immobile ad uso ufficio, al fine di stabilirne la sede primaria dell'Organismo di mediazione Parliamone s.r.l.

Immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Beinasco (TO) al: Foglio 6, particella 324, sub 107, Via Principe Amedeo n.

37, Piano: T-S1, categoria C/1, classe 1, consistenza 139 mq, rendita catastale € 1.428,57 e la cantina identificata al: Foglio 6, particella 324, sub 108, Via Principe Amedeo n. 37, Piano: S2, categoria C/2, classe 1, consistenza 9 mq, rendita catastale € 24,17.

ART. 2 Il presente contratto è a titolo gratuito.

ART. 3 La durata del contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dal 23 marzo 2023.

ART. 4 La parte comodataria dichiara di aver visionato il bene immobile e di averlo trovato in buono stato di manutenzione. La parte comodataria si impegna a riconsegnare la cosa comodata nello stato in cui viene attualmente consegnata salvo il deperimento d'uso.

ART. 5 La parte comodataria e la parte comodante stabiliscono che non vi sono spese per la gestione dell'immobile.

ART. 6 La parte comodataria potrà servirsi del bene immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario la parte comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato.

ART. 7 La parte comodataria si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto della parte comodante. L'inosservanza del presente patto determina ipso iure la risoluzione del contratto a danno e spese della parte comodataria.

ART. 8 Tutte le spese del presente atto e accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico della parte comodataria.

ART. 9 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

Beinasco, 23/03/2023

Il Comodante

Il Comodatario